

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (Art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome _____ Indirizzo _____

N° Iscrizione RUI Sez.E _____ Data iscrizione _____

Qualifica (barrare solo la voce che interessa): Responsabile dell'attività di intermediazione ☐ Addetto all'attività di intermediazione ☐

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore dell'intermediario:

Denominazione sociale _____ Sede operativa _____

N° Iscrizione RUI Sez.E _____ Data iscrizione _____

Indirizzo e-mail _____ Telefono _____

2. ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:

Denominazione sociale: Porsche Financial Services Italia S.p.A.

Sede legale/operativa: C.so Stati Uniti, 35 – 35127 Padova

Telefono/Fax: 049-6988157

N° Iscriz. RUI/Sez. D: (n.D000203047)

Sito internet: www.porsche.it

Posta elettronica: E-MAIL: servizi.finanziari@porsche.it PEC: pfsi_padova@legalmail.it

3. I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21 - 00187 Roma

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività di distribuzione è svolta in coordinamento con l'Intermediario principale, Porsche Financial Services Italia S.p.A. iscritta alla Sezione D del RUI al n D000203047 che svolge l'attività di distribuzione di polizze individuali sottoscritte dal cliente in qualità di contraente/assicurato dell'impresa di assicurazione HDI Assicurazioni S.p.A.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

Porsche Financial Services Italia S.p.A. e i suoi collaboratori coinvolti nella distribuzione dei prodotti dell'impresa HDI Assicurazioni S.p.A. non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione, è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Porsche Financial Services Italia S.p.A. e degli altri intermediari coinvolti nella distribuzione della copertura assicurativa offerta.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'Intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.

L'intermediario e i suoi collaboratori non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più imprese di assicurazione.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito dall'Intermediario: **commissione inclusa nel premio assicurativo.**

Qualora l'offerta riguardasse una garanzia r.c. auto, la misura della commissione per i prodotti emessi da HDI Assicurazioni S.p.A. ammonterebbe al 6,17 % del premio globale versato.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'Impresa di Assicurazioni **NON** vengono regolati per il tramite dell'Intermediario. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario HDI Assicurazioni S.p.A.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente può inoltrare reclami scritti all'Intermediario tramite le modalità di seguito indicate:

- scrivendo per posta alla società: _____ (Italia)

Inoltre, il contraente può inoltrare reclami scritti alla HDI Assicurazioni S.p.A. secondo le modalità indicate nel DIP Aggiuntivo, presente nel set informativo del prodotto oppure all'intermediario principale via posta ordinaria a: Porsche Financial Services Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Corso Stati Uniti, 35 – 35127 Padova PD; via Fax indirizzato all'ufficio reclami al n. 049 6988155; via Posta elettronica a: ufficioreclamiPFSI@porsche.it; via Posta elettronica certificata a: ufficioreclamipfsi@legalmail.it.

In caso di esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma; fax: 06.42133206; PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it; Per info: www.ivass.it

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è possibile, ed in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo: Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione: Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.mediazione.giustizia.it.

Negoziazione assistita: Tramite richiesta del proprio avvocato di fiducia inviata all'impresa.

Conciliazione paritetica: (solo per controversie su sinistri R.C. Auto con richiesta di risarcimento fino a € 15.000,00) Tramite richiesta di conciliazione ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, utilizzando il modulo reperibile sui siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell'ANIA.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie: Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumerfinancial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico>.

L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.